



Comune di BRACIGLIANO

(Provincia di Salerno)

Ord.za n. 6

del 13.7.2017

Incendi boschivi Anno 2017" è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania dal 4 luglio al 30 settembre 2017, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 dal 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, dagli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetale forestali;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvopastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D. L. vo 267/2000.

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

DISPONE

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI - DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o di qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare e impedire il propagarsi degli incendi);
4. Il divieto assoluto, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, dagli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, fino al 30 settembre 2017.

Al trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, salvo quant'altra previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

DISPONE INOLTRE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'albo pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.bracigliano.sa.it).
Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori. La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Stazione Carabinieri di Bracigliano ed alla Carabinieri Forestale di Sarno (SA).

Dalla Residenza Municipale, 13.07.2017



IL SINDACO
Geom. Antonio Rescigno